

STUDIO LEGALE TURCO

VIALE G. ROSSINI 9

00198 ROMA

TBL. (+39) 06 80 88 244/6/7

FAX (+39) 06 80 88 980

E-mail: studioturco@tiscalinet.it

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

Direzione Generale per
le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali

Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma

PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

ALLEGATO 4

Oggetto: (ID_VIP: 2872) (ID_VIP: 2873) (ID_VIP: 2874) (ID_VIP: 2875) (ID_VIP: 2876). Global MED, LLC ("Global MED").

Istanze di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 relative ai permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare convenzionalmente denominati "d 85 F.R-.GM", "d 86 F.R-.GM", "d 87 F.R-.GM", "d 89 F.R-.GM", "d 90 F.R-.GM". Controdeduzioni di natura giuridica alle "osservazioni" del pubblico.

<u>INDICE</u>	<u>Pagina</u>
PREMESSA	2
1 IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE	3
1.1. Le Linee guida ACCOBAMS	5
1.2. Le Linee guida JNCC	7
1.3. Il Progetto CIBRA	8
1.4. Il Rapporto ISPRA	10
2 L'USO DELL'"AIR GUN"	11
2.1. Le Linee guida ACCOBAMS	12
2.2. Le Linee guida JNCC	12
2.3. Il Rapporto ISPRA	13
3 IL "PROGETTO UNITARIO"	13
3.1. Il Rapporto ISPRA	15
3.2. La sentenza della Corte di giustizia della UE	16
3.3. La sentenza del Consiglio di Stato	17
4 I TERREMOTI ED IL "RAPPORTO ICHESE"	18
5 LA SUBSIDENZA	21
6 IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO SOMMERSO	23
7 L'IMPATTO PAESAGGISTICO	24
8 LA NATURA GIURIDICA E LE POLIZZE ASSICURATIVE	26
9 LA DIRETTIVA 2014/52/EU	27
10 GLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI	28
11 L'USO DI SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE	30
12 L'INQUINAMENTO ACUSTICO SUGLI HABITAT MARINI E SULLA POPOLAZIONE	31
13 AREA NATURALE MARINA PROTETTA "PORTO CESAREO" E PARCO NATURALE REGIONALE "LIDO DI UGENTO"	32
14 I CORALLI	34
14.1 Il corallo rosso	35
14.2 Il corallo bianco	35

15	LA PRESUNTA PRESENZA NEL MAR IONIO DI NAVI CON RIFIUTI TOSSICI E RADIOATTIVI	36
15.1.	Capo Spartivento	38
15.2.	Cestaro e Belvedere	38
16	GLI EFFETTI ECONOMICI DELLA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI	38
16.1.	Gli effetti della produzione di idrocarburi sulla Regione Basilicata	39
16.2.	Gli effetti della produzione di idrocarburi sui comuni interessati della Regione Basilicata	39
16.3.	Gli effetti della produzione di idrocarburi sui residenti nella Regione Basilicata	40
16.4.	Gli effetti della produzione di idrocarburi sullo Stato	40

PREMESSA

Al punto 12 delle due lettere di "richiesta di integrazioni" del 26 marzo 2015, alla Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (in prosieguo "MATTM"), la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (in prosieguo "Commissione VIA") richiedeva alla Global MED di:

controdedurre puntualmente alle osservazioni pervenute e pubblicate sul sito www.minambiente.it.

Tuttavia, va preso atto che risultano pubblicate sul sito del MATTM 863 "osservazioni" del pubblico così ripartite:

	Istanza di permesso di ricerca	N. di Osservazioni depositate	N. effettivo di Osservazioni	Totale pagine
1)	d 85 F.R -.GM	21	56	577
2)	d 86 F.R -.GM	18	53	485
3)	d 87 F.R -.GM	19	55	569
4)	d 89 F.R -.GM	310	354	1.387
5)	d 90 F.R -.GM	313	345	1.191
	Totale	688	863	4.209

Inoltre, va rilevato che l'art. 24, comma 5 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (in prosieguo "D.Lgs. 152/2006"), consente all'amministrazione di "tener in conto le osservazioni pervenute considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi".

Pertanto, poiché moltissime osservazioni sono ripetute quanto alle cinque istanze o comunque riflettono tematiche comuni, risponderemo "per gruppi" di tematiche giuridiche, come peraltro consentito all'amministrazione dal D.Lgs 152/2006, focalizzando su una sola osservazione rappresentativa delle altre.

Va rilevato che il quarto comma dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 prevede che:

Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione ... (dell'istanza al MATTM) chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni ...

Pertanto il pubblico doveva ex lege presentare le "osservazioni" al MATTM entro:

	Data presentazione	
	istanza	"osservazioni" pubblico
d 85 F.R -.GM	22/10/2014	22/12/2014
d 86 F.R -.GM	23/10/2014	22/12/2014
d 87 F.R -.GM	23/10/2014	22/12/2014
d 89 F.R -.GM	23/10/2014	22/12/2014
d 90 F.R -.GM	22/10/2014	22/12/2014

Va anche ricordato che il secondo comma dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 prevede che:

L'autorità competente acquisisce e valuta ... il parere delle regioni interessate che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla presentazione (dell'istanza al MATTM).

Pertanto, le regioni interessate dovevano ex lege presentare il "parere" al MATTM entro:

	Data presentazione	
	istanza	"parere" Regioni
d 85 F.R -.GM	22/10/2014	20/1/2015
d 86 F.R -.GM	23/10/2014	21/1/2015
d 87 F.R -.GM	23/10/2014	21/1/2015
d 89 F.R -.GM	23/10/2014	21/1/2015
d 90 F.R -.GM	22/10/2014	20/1/2015

Va rilevato che in relazione alle istanze di permesso d 89 F.R -.GM e d 90 F.R -.GM., **la Regione Puglia ha depositato il suo "parere" al MATTM il 13 maggio 2015, cioè rispettivamente 113 e 112 giorni dopo la scadenza del termine previsto dalla legge.**

Pertanto, il "parere" della Regione Puglia non verrà considerato nelle presenti controdeduzioni.

1. IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Il principio della precauzione, come presunta causa ostativa al provvedimento favorevole di pronuncia di compatibilità ambientale, è stato sostenuto in 174 osservazioni così ripartite:

Istanza	Osservazioni	
	Totale	Sull'argomento
d 85 F.R -.GM	56	50
d 86 F.R -.GM	53	47
d 87 F.R -.GM	55	49
d 89 F.R -.GM	354	14

d 90 F.R -.GM	345	14
	863	174

Focalizzeremo sulle "osservazioni contro D 85" di MEDITERRANEO NO TRIV di Policoro (Matera), (E. prot. DVA-2015-0000887 del 13/01/2015) (in prosieguo "MED NO TRIV"), in cui si sostiene che (pag. 74):

In assenza di studi scientifici obbiettivi, trasparenti ed imparziali capaci di scongiurare il rischio conseguente all'attività di ricerca di petrolio nel Mar Adriatico (rectius: Mar Ionio) da parte della GLOBAL PETROLEUM (rectius: GLOBAL MED, LLC) si deve applicare il principio di precauzione.

La tesi evidenzia una significativa "carezza di conoscenza" di autorevolissimi studi scientifici di rilevanza internazionale e nazionale, peraltro accessibili tramite internet, due dei quali, peraltro, commissionati dal MATTM e dalla Commissione VIA.

La tesi è comunque infondata in diritto ed in fatto.

Il "principio della precauzione", contenuto nell'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, trova la sua fonte primaria nel secondo comma dell'art. 191 del "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea", (già denominato "Trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo "TCE"¹)), fatto a Roma il 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con Legge 14 ottobre 1957, n. 203 (in prosieguo "TFUE"), che stabilisce:

2. La politica dell'Unione in materia ambientale ... è fondata su(1) principi(o) della precauzione ...

La Corte Costituzionale ha stabilito che le norme europee e le sentenze interpretative di norme europee pronunciate dalla Corte di giustizia hanno "necessaria ed immediata applicazione" all'interno del nostro ordinamento, anche in presenza di norme interne incompatibili. Infatti, ha stabilito la Corte Costituzionale (sentenza n. 113 del 23 aprile 1985) che:

La regola comunitaria deve ricevere da parte del giudice statale necessaria ed immediata applicazione - pur in presenza di incompatibili statuizioni della legge ordinaria dello Stato, non importa se anteriore o successiva - e ciò ... anche (per le) statuizioni risultanti da sentenze interpretative della Corte di Giustizia.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha interpretato il "principio della precauzione", di cui all'art. 191 del TFUE, con una serie di fondamentali sentenze, riportate da Antonio Tizzano in "Trattati dell'Unione europea", Giuffrè Editore Spa, Milano, 2014 (pag. 1625):

Il principio di precauzione, "principio fondamentale della protezione dell'ambiente" (Corte giust. parere del 6 dicembre 2001 n. 2/00 sul Protocollo di Cartagena, I-9713, punto 29), richiede l'adozione di misure di

¹ Il TCE è stato modificato dal "Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la

prevenzione appropriate in presenza di una minaccia o di un rischio di pregiudizio ai beni tutelati dall'art. 191, par. 2, TFUE (tutela dell'ambiente e protezione della salute umana: Corte giust. 2 dicembre 2004, causa C-41/02, Commissione c. Paesi Bassi, I-11375, punto 45), che non siano ancora stabiliti con evidenza scientifica (Corte giust. 26 maggio 2005, causa C-132/03, Codacons e Federconsumatori, I-4167, punto 61) ... o che, a fortiori, non siano stati oggetto di adeguata valutazione preventiva (con riguardo alle attività rischiose per l'integrità di un sito o di un habitat: 26 maggio 2011, causa C-538/09, Commissione c. Belgio, punto 39).

Nel caso di specie, la "minaccia od il rischio di pregiudizio" alla fauna marina ed agli ecosistemi naturali che deriverebbero dalla prospezione geofisica, sono stati "stabiliti con evidenza scientifica" o sono stati "oggetto di adeguata valutazione preventiva", per lo meno in quattro fondamentali documenti: 1) Linee guida ACCOBAMS; 2) Linee guida JNCC; 3) Progetto CIBRA; 4) Rapporto ISPRA.

1.1. Le Linee guida ACCOBAMS

Va preliminarmente rilevato che, come attestato da un autorevole fonte tecnico scientifica italiana, le Linee guida ACCOBAMS, unitamente alle Linee guida JNCC, sono "l'unica forma di regolamentazione delle prospezioni geofisiche in mare adottata a livello internazionale" (Rapporto ISPRA pag. 28).

Si allega la traduzione integrale in italiano della "Deliberazione 4.17" dei rappresentanti degli Stati Parti dell'Accordo ACCOBAMS e delle Linee guida allegate alla "Deliberazione 4.17" (All 1). (La traduzione è stata eseguita da perito iscritto presso il Tribunale di Roma ed è stata asseverata con giuramento, in data 26 giugno 2015).

Le "Linee guida per affrontare l'impatto del rumore antropogenico sui cetacei nell'area ACCOBAMS" (in prosieguo "Linee guida ACCOBAMS") (Secretariat, SC4/2006) (<http://www.accobams.org/>) sono state elaborate dal "Comitato scientifico" istituito nell'ambito dello "Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area contigua" (in prosieguo "Accordo ACCOBAMS")².

Come indicato nella "Deliberazione n. 4.17" dei rappresentanti degli Stati membri dell'Accordo ACCOBAMS, il "Comitato scientifico" ha predisposto il documento:

Consapevole del lavoro sul rumore, svolto inter alia, nell'ambito del "Comitato scientifico della Commissione internazionale per la caccia alle balene"³, della Unione europea, della "Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR)"⁴, del "Centro di ricerca subacquea della NATO"⁵,

² L'Accordo ACCOBAMS è stato fatto a Monaco il 24 novembre 1996 ed è stato ratificato e reso esecutivo con Legge 10 febbraio 2005, n. 27. "ACCOBAMS" è l'acronimo di "Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area".

³ L'organo è stato istituito nell'ambito della "Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alle balene", fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ratificata e resa esecutiva con Legge 10 novembre 1997, n. 408.

⁴ La Convenzione OSPAR è stata fatta a Parigi il 22 settembre 1992 ed è stata ratificata dalla (allora) Comunità Europea.

dell' "Accordo sulla conservazione dei piccoli cetacei dei Mari Baltico ed Atlantico nordorientale, irlandese e del nord" ⁶ della "Commissione per i mammiferi marini degli Stati Uniti", del "Servizio nazionale per la pesca marina degli Stati Uniti", dell' "Amministrazione nazionale oceanica ed atmosferica" degli Stati Uniti e delle altre organizzazioni governative e non governative.

Inoltre nel redigere le Linee guida, il Comitato scientifico ha considerato:

gli articoli 65 e 120 della "Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)" ⁷ sulla cooperazione tra Stati tramite apposite organizzazioni internazionali per la conservazione e gestione dei mammiferi marini e la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) ⁸ e la Direttiva 2008/56/EC del Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) ⁹.

I seguenti capitoli delle Linee guida ACCOBAMS evidenziano gli approfondimenti, le competenze e l'autorevolezza dei redattori:

- 1) Linee guida generali;
- 2) Linee guida per sonar di grande potenza (sonar militari e civili);
- 3) Linee guida per rilievi sismici ed usi dell' "airgun";
- 4) Linee guida per lavori costieri e di costruzione in mare;
- 5) Linee guida per piattaforme in mare;
- 6) Linee guida per esperimenti di riproduzione ed esposizione al suono;
- 7) Linee guida per la navigazione marittima;
Linee guida per altri casi di mitigazione;
- 8) Imbarcazioni da turismo;
- 9) Osservazione delle balene;
- 10) Smaltimento di esplosivi di residuati bellici, uso di esplosivi per testare e per smantellamento di strutture;
- 11) Dispositivi acustici attivi subacquei.

Nella "Deliberazione 4.17" dei rappresentanti degli Stati membri dell'Accordo ACCOBAMS viene anche dato (punto 2):

⁵ Il Centro è stato istituito nell'ambito del "Trattato del Nord Atlantico" (North Atlantic Treaty Organization – NATO), fatto a Washington il 4 aprile 1949, ratificato e reso esecutivo con Legge 1 agosto 1949, n. 465.

⁶ Lo "Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas" (ASCOBANS), è stato fatto a New York il 17 marzo 1992.

⁷ La "United Nations Convention on the Law of the Sea" (UNCLOS) è stata fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ed è stata ratificata e resa esecutiva con Legge 2 dicembre 1994, n. 689.

⁸ "Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" (in seguito "Direttiva 92/43/CEE").

⁹ "Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)" (in prosieguo "Direttiva 2008/56/CE").

mandato al Segretariato di pubblicizzare queste linee guida nei confronti delle Parti (Italia) e degli operatori di fonti di rumore (ad esempio l'industria della ricerca sismica, centrali eoliche)

Pertanto, le linee Guida ACCOBAMS sono divenute in Italia una fonte regolamentare delle forme di mitigazione dell'impatto del rumore antropogenico sulla fauna marina e gli ecosistemi naturali, sia per le autorità responsabili dell'ambiente che per la "industria della ricerca sismica".

1.2. Le Linee guida JNCC

Va ricordato che le Linee guida JNCC sono, unitamente alle linee guida ACCOBAMS, "l'unica forma di regolamentazione delle prospezioni geofisiche in mare adottata a livello internazionale" (Rapporto ISPRA pag. 28).

E' allegata la traduzione integrale in italiano delle Linee guida JNCC, (eseguita da perito iscritto presso il Tribunale di Roma ed asseverata con giuramento in data 26 giugno 2015) (All. 2).

Le "Linee guida per minimizzare il rischio di lesioni e disturbo ai mammiferi marini" (in prosieguo "Linee guida JNCC") (agosto 2010) sono state redatte dal "Joint Nature Conservation Committee" (: Comitato congiunto conservazione natura) del Regno Unito (<http://jncc.defra.gov.uk/>).

Nella "Sezione 6 - Informazioni di base" viene attestato che:

Le linee guida sono state originariamente preparate da un gruppo di lavoro convocato dal Dipartimento dell'ambiente e sono state sviluppate da una bozza preparata dall'Unità di ricerca dei mammiferi marini (SMRU). Le linee guida sono (tra l'altro) in esecuzione delle norme della "Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna)"¹⁰ e della Direttiva europea sugli habitat naturali (92/43/CEE).

Inoltre nella "Introduzione" del documento viene attestato che:

Le linee guida sono state redatte per le attività nella piattaforma continentale del Regno Unito (UKCS) e sono mirate a ridurre il rischio di lesioni a livelli trascurabili e possono anche potenzialmente ridurre il rischio di disturbo da rilievi sismici ai mammiferi marini, incluse le foche, balene, delfini, focene, tartarughe marine e squali elefante.

Nella "Introduzione" delle Linee guida JNCC viene anche attestato (il carattere neretto è nel documento originale) che:

L'adeguamento alle raccomandazioni contenute in queste linee guida ridurrà il rischio di lesioni alle Specie Protette Europee a livelli trascurabili.

¹⁰ La "Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa", fatta a Berna il 19 settembre 1979, è stata ratificata e resa esecutiva con Legge 5 agosto 1981, n. 503 (in prosieguo "Convenzione di Berna").

L'indice delle Linee Guida JNCC evidenzia gli approfondimenti, la competenza e l'autorevolezza dei redattori:

- Sezione 1. Valutazione e minimizzazione del rischio di lesioni
 - 1.1. Lo stadio della pianificazione
- Sezione 2. Osservatori di mammiferi marini (MMO)
 - 2.1. Ruolo degli MMO
 - 2.2. Requisiti di addestramento degli MMO
 - 2.3. Equipaggiamento degli MMO e moduli di relazione
 - 2.4. Requisiti della relazione - la relazione degli MMO
- Sezione 3. Guida prima e durante l'attività sismica
 - 3.1. Ricerca pre-sparo
 - 3.2. Ritardo se mammiferi marini sono avvistati entro la zona di mitigazione (500 metri)
 - 3.3. Il soft-start
 - 3.3.1. Requisiti di soft start per il rilievo in loco o profilatura sismica verticale (VSP)
 - 3.3.2. Soft start e prove di airgun
 - 3.4. Cambio di linea
 - 3.4.1. Rilievi sismici con volume di airgun da 500 pollici cubo o più
 - 3.4.2. Rilievi sismici con volume di airgun da 180 pollici cubo o meno
 - 3.5. Operazioni ad attività ridotta
- Sezione 4. Monitoraggio acustico
 - 4.1. Uso del PAM quale strumento di mitigazione
- Sezione 5. Requisiti degli MMO e del PAM
- Sezione 6. Informazioni di base
 - 6.1. Protezione esistente dei cetacei
- Sezione 7. Riferimenti e contatti

Va rilevato che l'applicazione delle Linee Guida JNCC ha consentito di minimizzare il rischio di lesioni e disturbo ai mammiferi marini e l'autosufficienza energetica del Regno Unito.

1.3. Il Progetto CIBRA

Il progetto "Monitoraggio e conservazione dei cetacei in Italia" del Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche Ambientali (CIBRA) dell'Università degli Studi di Pavia (in prosieguo "Progetto CIBRA") (<http://www-3.unipv.it/cibra/progettocetacei.htm>) (pag. 1):

nasce nel 2008 grazie ad una convenzione con il MATTM (DPN/2008/28401) ... e si è realizzato con l'Università di Padova e con il Museo di Storia Naturale di Milano, con la partecipazione di numerosi enti di ricerca nazionali ed internazionali, in coerenza ed applicazione delle prescrizioni derivanti anche dagli Accordi internazionali di settore (Pelagos¹¹, ACCOBAMS,

¹¹ "PELAGOS" è l'acronimo dello "Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini", fatto a Roma il 25 novembre 1999 e ratificato e reso esecutivo con Legge 11 ottobre 2001, n. 391.

IWC¹², Marine Strategy¹³) per fornire utili strumenti di conoscenza di indagine sia al Ministero sia alla comunità scientifica degli studiosi di biologia marina e dei cetacei in particolare.

All'inizio del documento vengono elencate le "aree tematiche" che il MATTM ha incaricato il CIBRA di studiare (la sottolineatura è nel testo originale) (pag. 1):

La convenzione con il MATTM prevede una articolata serie di azioni riconducibili alle seguenti aree tematiche:

- Progetto di ricostituzione di una efficiente rete di monitoraggio degli spiaggiamenti e di unità operative di intervento in collaborazione con il Ministero della Salute
- Costituzione e costante aggiornamento della Banca Dati Spiaggiamenti
- Potenziamento della Banca Tessuti Mammiferi Marini dell'Università di Padova
- Sviluppo di azioni di monitoraggio visuale e acustico sulle popolazioni di cetacei, con sperimentazione di nuove tecnologie e redazione di progetti di monitoraggio permanente
- Redazione di linee guida per un piano di azione nazionale finalizzato alla conservazione dei cetacei
- Redazione di linee guida per il monitoraggio del rumore subacqueo
- Supporto ad ACCOBAMS per l'implementazione di azioni di conservazione, con particolare riguardo per le linee guida di riduzione dell'impatto rumore antropico
- Redazione di linee guida per la riduzione del rumore antropico.

Inoltre viene specificato nel documento che (pag. 2):

Le azioni di più stretta pertinenza del CIBRA sono inoltre qui delineate, con particolare riguardo per quelle azioni che hanno attivato progetti nazionali e internazionali ... :

- Monitoraggio acustico del capodoglio
- Monitoraggio acustico della balenottera e del rumore a bassa frequenza
- Monitoraggio acustico dello zifio
- Rete Nazionale di Monitoraggio degli Spiaggiamenti e Banca Dati Spiaggiamenti

Infine, nel documento viene evidenziato che (il carattere neretto è nel documento originale):

I dati ottenuti nell'ambito di questo progetto sono in corso di elaborazione per essere forniti a ISPRA ai fini della redazione del rapporto sullo stato ecologico dei mari italiani in applicazione della Direttiva quadro

¹² "IWC" è l'acronimo di "International Whaling Commission" (: Commissione internazionale sulla caccia alle balene), istituita nell'ambito della "Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alle balene", fatta a Washington il 2 dicembre 1946 e ratificata e resa esecutiva con Legge 10 novembre 1997, n. 408.

¹³ La "Marine Strategy" è contenuta nella Direttiva 2008/56/CE detta "Direttiva quadro sulla strategia dell'ambiente marino".

sulla strategia per l'ambiente marino (Marine Strategy) emanata del Parlamento Europeo (2008/56/CE).

Lo stato ecologico deve essere determinato in base a 11 descrittori elencati nell'allegato I della Direttiva dei quali il n. 1 riguarda la biodiversità di habitat e specie e il n. 11 include il rumore subacqueo¹⁴.

Con questi progetti l'Italia si pone all'avanguardia nelle tecnologie di ascolto subacqueo ai fini del monitoraggio delle popolazioni di cetacei.

1.4. Il Rapporto ISPRA

Nel "Rapporto tecnico. Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani" dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del maggio 2012 (<http://www.isprambiente.gov.it/it>) (in prosieguo "Rapporto ISPRA") si attesta:

Il presente rapporto tecnico è stato elaborato in seguito ad una specifica richiesta della Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale (CTVA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) avente per oggetto "Studio relativo agli impatti connessi all'effettuazione di prospezioni geofisiche in mare" (prot. CTVA-2012-365 del 31/01/2012) e intende costituire un documento di riferimento per la pianificazione, il modus operandi e la valutazione del rischio associato alle prospezioni geofisiche con l'obiettivo di minimizzare l'impatto acustico causato da tali attività sull'ambiente marino.

In particolare, il documento considera le prospezioni che utilizzano sorgenti ad aria compressa (airgun) in quanto, allo stato attuale, risultano le più diffuse nonché quelle maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale.

L'indice del Rapporto ISPRA evidenzia gli approfondimenti, le competenze e l'autorevolezza dei redattori (il carattere neretto è nel documento originale):

1. **PREMESSA**
 2. **LE PROSPEZIONI GEOFISICHE**
 - 2.1 ASPETTI GENERALI
 - 2.2 SISTEMA DI RILEVAMENTO CON L'UTILIZZO DI SORGENTE AIR-GUN
 - 2.3 LA PROPAGAZIONE DEL SUONO IN AMBIENTE MARINO
 - 2.4 INDAGINI 2D - 3D - 4D
 3. **EFFETTI SUI MAMMIFERI MARINI**
 4. **EFFETTI SU ALTRI ORGANISMI MARINI**
 5. **LIVELLI SONORI CRITICI**
 6. **MISURE DI MITIGAZIONE**
 7. **RACCOMANDAZIONI E CONCLUSIONI**
- BIBLIOGRAFIA

¹⁴ I "descrittori qualitativi per la determinazione del buono stato ecologico" n.ri 1 ed 11, di cui all'allegato I della Direttiva 2008/56/CE (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) sono i seguenti: "1) La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche ... 11) L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino".

La bibliografia del rapporto ISPRA elenca i **54 studi scientifici** consultati. Gli Allegati III e IV contengono gli "estratti" delle Linee guida ACCOBAMS e delle Linee Guida JNCC (di cui abbiamo allegato la traduzione integrale in italiano).

Va anche evidenziato che nel suo rapporto, l'ISPRA attesta che (pag. 28):

Le suddette linee guida (ACCOBAMS e JNCC) sono state più volte riviste e aggiornate, anche sulla base dell'esperienza acquisita sul campo, al fine di garantire una maggiore tutela della fauna marina e, in particolare, dei cetacei e rappresentano, a oggi, l'unica forma di regolamentazione delle prospezioni geofisiche in mare adottata a livello internazionale.

Pertanto, le suesposte considerazioni ci consentono di concludere che è priva di fondamento in diritto ed in fatto la tesi dei 174 autori delle "osservazioni", secondo cui la compatibilità ambientale del rilievo sismico proposto da Global MED va negata, in quanto "si deve applicare il principio di precauzione" per la "assenza di studi scientifici obbiettivi, trasparenti ed imparziali capaci di scongiurare il rischio conseguente all'attività di ricerca di petrolio" nel Mar Mediterraneo ed in particolare in quello Ionio.

2. L'USO DELL'"AIRGUN"

L'uso dell'"airgun", come presunta causa ostativa al provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, è stato sostenuto in 817 osservazioni così ripartite:

Istanza	Osservazioni	
	Totale	Sull'argomento
d 85 F.R -.GM	56	45
d 86 F.R -.GM	53	45
d 87 F.R -.GM	55	45
d 89 F.R -.GM	354	345
d 90 F.R -.GM	345	337
	863	817

Focalizzeremo inizialmente sulla lettera/modello di LEGAMBIENTE a cui è allegato l'"Elenco dei nominativi dei 404 cittadini che hanno presentato le osservazioni" (in prosieguo "Osservazione Lagambiente") (E. prot. DVA-2015-0000573 del 9/01/2015), in cui si legge:

Oggetto: Osservazioni (ai sensi dell'art. 6, comma 9 della Legge 8 luglio 1986, n. 349) relative alle ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA PER IDROCARBURI, avanzate dalla società GLOBAL MED LLC, codici: "d 89 F.R-.GM", "d 90 F.R-.GM"

L'attività di ricerca eseguita mediante l'utilizzo del sistema cosiddetto "AIR GUN", provoca sicuramente danni all'ecosistema marino. Tali danni, in base a diversi studi (tutti frutto di indubbie professionalità e meritevoli della massima attenzione) appaiono di gravità più o meno accentuata, non offrendo un quadro certo ed oggettivamente riconosciuto. Stante ciò, a

fronte del successivo utilizzo delle ricerche che si intendono effettuare, qualunque grado di danno a cui assoggettare l'ecosistema marino piccolo o grande che sia, temporaneo o duraturo che si possa rilevare, deve essere considerato assolutamente inammissibile.

Va innanzitutto rilevato che le Osservazioni Legambiente hanno un notevole problema di fondo. Le norme richiamate a fondamento delle Osservazioni non sono in vigore. Infatti, l'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", ritenuto da Legambiente attributivo del diritto alle osservazioni ai "404 cittadini", è stato abrogato dall'art. 36, terzo comma, lettera a) del D.Lgs. 152/2006.

Ma anche qualora il richiamo alle norme attributive del diritto alle osservazioni fosse corretto, la tesi di Legambiente sull'"airgun" sarebbe comunque infondata e smentita dagli "studi" già esaminati.

2.1. Le Linee guida ACCOBAMS

Abbiamo visto che le Linee guida ACCOBAMS sono ritenute dall'ISPRA una delle due uniche "forme di regolamentazione delle prospezioni geofisiche in mare adottata a livello internazionale".

Si legge nelle Linee guida ACCOBAMS, nel capitolo relativo ai "rilievi sismici ed usi dell'airgun" (pag. 10 della traduzione All. 1) che:

Le linee guida per mitigare gli effetti dei rilievi sismici sono state sperimentate soprattutto nel contesto di rilievi sismici condotti da accademici con permessi NMFS¹⁵. La maggior parte delle seguenti linee guida sono equivalenti a quelle previste per le operazioni con sonar e dovrebbero applicarsi in aggiunta alle linee guida generali:

Seguono 19 linee guida a cui vanno aggiunte quelle relative al capitolo sulle "linee guida generali" e quelle relative al capitolo "linee guida per sonar di grande potenza (sonar militari e civili)" (pag. 6 ed 8 della traduzione (All. 1)).

2.2. Le Linee guida JNCC

Va ricordato anche in questa sede che le Linee guida JNCC sono considerate dall'ISPRA una delle due uniche "forme di regolamentazione delle prospezioni geofisiche in mare adottata a livello internazionale".

La rilevanza giuridica delle Linee guida JNCC è evidenziata nella "Introduzione" (pag. 2 della traduzione All. 2) dove si attesta:

In relazione ai rilievi sismici nella piattaforma continentale del Regno Unito, costituisce un requisito del consenso concesso ... dal Dipartimento dell'energia ed il cambiamento del clima (DECC), che le linee guida sismiche debbano essere osservate e che gli elementi

¹⁵ "NMFS" è l'acronimo di "National Marine Fisheries Service" (: Servizio nazionale per la pesca marina) degli S.U.A..

delle linee guida, che sono rilevanti per un particolare rilievo, vengano incorporati nella condizione per il consenso, giuridicamente vincolante. Dovrebbe essere notato che è responsabilità della società che ha ottenuto il consenso del DECC ... assicurarsi che le stesse vengano osservate e si raccomanda che una copia delle linee guida JNCC sia disponibile a bordo di tutte le navi che conducono attività sismiche nelle acque del Regno Unito.

L'intero documento Linee guida JNCC regola l'attività sismica in mare mediante l'"uso dell'airgun".

2.3. Il Rapporto ISPRA

Va ricordato che il Rapporto ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) "è stato elaborato in seguito ad una specifica richiesta della Commissione Tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale (CTVA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare (MATM)" (pag. 4).

Va anche ricordato che, come indicato nella "Premessa":

In particolare, il documento considera le prospezioni che utilizzano sorgenti ad aria compressa (airgun) in quanto, allo stato attuale, risultano le più diffuse nonché quelle maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale.

Le suesposte considerazioni consentono quindi di confutare la tesi dei "404 cittadini" coordinati da Legambiente, secondo cui imprecisati "studi (tutti frutto di indubbia professionalità e meritevoli della massima attenzione)" avrebbero accertato che "l'utilizzo del sistema cosiddetto "AIR GUN", provoca sicuramente danni all'ecosistema marino ... di gravità più o meno accertata, non offrendo un quadro certo ed oggettivamente riconosciuto".

3. IL "PROGETTO UNITARIO"

La carenza di un "progetto unitario", come presunta causa ostativa al provvedimento favorevole di pronuncia di compatibilità ambientale, è stato sostenuto in 18 osservazioni così ripartite:

Istanza	Osservazioni	
	Totale	Sull'argomento
d 85 F.R -.GM	56	3
d 86 F.R -.GM	53	3
d 87 F.R -.GM	55	3
d 89 F.R -.GM	354	4
d 90 F.R -.GM	345	5
	863	18

Focalizzeremo sulle osservazioni dell'Ing. Giuseppe Deleonibus (E prot DVA-2014-0038942 del 26/11/2014), avente ad "Oggetto: Intervento di indagine geofisica nelle aree delle istanze di permesso di ricerca in mare "d 85 F.R-.GM", "d 86 F.R-.GM", "d 87 F.R-.GM", "d 89 F.R-.GM", "d 90 F.R-.GM" come proponente GLOBAL MED, LLC" ("Osservazioni Deleonibus"), in cui si sostiene che (il carattere neretto è nel testo originale):

La società controinteressata avrebbe sostanzialmente scorporato in più lotti il progetto unitario comprensivo di ben sei istanze impedendo, in tal modo, una valutazione complessiva delle criticità ambientali derivanti dalla attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Il tutto sembrerebbe essere finalizzato al precipuo scopo di non incorrere nei limiti di cui all'art. 6, comma 2 dell'attuale Legge n. 9/91 secondo cui: "L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 kmq".

Nel caso in esame, risulta difficile comprendere come la Commissione Nazionale VIA VAS, abbia potuto esprimere un parere ... in considerazione del frazionamento dell'opera per fasi (prospezioni geofisiche, realizzazione del pozzo esplorativo, estrazione di petrolio)

In estrema sintesi, si sosterebbe che il "progetto" sarebbe stato artatamente "scorporato in più lotti", consistenti nelle "fasi di prospezioni geofisiche, realizzazione del pozzo esplorativo, estrazione di petrolio", quando invece il progetto avrebbe dovuto essere presentato alla Commissione VIA del MATTM in modo "unitario".

La suesposta tesi, evidenziando una "carezza di conoscenza" della normativa sugli idrocarburi, impone un approfondimento sulla natura del "permesso di ricerca", solo titolo minerario richiesto dalla Global MED.

Le leggi sugli idrocarburi prevedono **due** principali **titoli minerari**, entrambi conferiti con decreto ministeriale: 1) il "**permesso di ricerca**"; 2) l'**"eventuale"** e successiva "**concessione di coltivazione**" (artt. 6 e 9 della Legge 9/1991¹⁶ ed art. 27, comma 34 della Legge 99/2009¹⁷).

Il "**permesso di ricerca**", nel cui periodo di vigenza (6 anni) viene svolta la ricerca di base, "incorpora": A) la fase dei "**rilievi geologici e geofisici**", da iniziarsi entro dodici mesi dalla comunicazione del decreto di conferimento del permesso e; B) la fase "**eventuale**" della "**perforazione del pozzo esplorativo**", da iniziare entro sessanta mesi da detta data e solo qualora i risultati della prima fase della ricerca facciano presupporre l'esistenza di una "trappola" di idrocarburi nel sottosuolo (art. 6 (8) della Legge 9/1991 ed art. 27, comma 34 della Legge 99/2009).

La "**concessione di coltivazione**" (20 anni) è conferita al titolare del "permesso di ricerca" (art. 9, primo comma della Legge 9/1991):

se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano

¹⁶ Legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali" (in prosieguo "Legge 9/1991").

¹⁷ Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (in prosieguo "Legge 99/2009").

tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

Pertanto, la tesi in esame è in conflitto con il dettato normativo. La Global MED non ha "frazionato" (né avrebbe potuto frazionare) l'opera in tre fasi: "prospezioni geofisiche", "realizzazione del pozzo esplorativo" ed "estrazione di petrolio", come sostenuto nell'Osservazione Deleonibus.

Le prime due fasi indicate nell'Osservazione Deleonibus, "prospezioni geofisiche" e "realizzazione del pozzo esplorativo" sono comprese per legge nel "permesso di ricerca".

La "estrazione di petrolio", la terza fase indicata nell'Osservazione Deleonibus, è, sempre per legge, parte integrante della "concessione di coltivazione", titolo distinto, eventuale e comunque successivo al "permesso di ricerca", il solo titolo abilitativo richiesto (o richiedibile attualmente) da parte della Global MED.

Ma nell'Osservazione Deleonibus, si sostiene che la tesi, secondo cui la Global MED avrebbe dovuto presentare un "programma unitario comprensivo" delle cinque istanze, sarebbe supportata: 1) dal Rapporto ISPRA; 2) da una sentenza della Corte di giustizia della Unione europea; 3) da una sentenza del Consiglio di Stato.

3.1. Il Rapporto ISPRA

Si sostiene nell'Osservazione Deleonibus che il "progetto unitario comprensivo" delle cinque istanze troverebbe fondamento nel Rapporto ISPRA, di cui cita la seguente parte ritenuta rilevante (pag. 5):

*Si ritiene utile ricordare che il **Decreto Direttoriale 22/03/2011**,¹⁸ che stabilisce le procedure operative di attuazione del DM 4/03/2011 e le modalità di svolgimento dell'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ed i relativi controlli, **introduce, all'art. 18, il concetto di "Programma unitario di lavoro" che "deve riguardare permessi confinanti o finitimi** motivato dalla presenza di obiettivi minerari omogenei che possono essere ricercati in modo più razionale ed economico nel complesso delle aree dei permessi". La norma fornisce, quindi, lo strumento per superare la frammentazione dei progetti e relativi studi di impatto ambientale di aree contigue, che scaturisce dalla contingenza che un singolo **permesso di ricerca** non può superare la superficie di 750 kmq (art. 6 L. 9/1991) anche se ad un medesimo soggetto possono essere rilasciati più permessi di ricerca ...*

In realtà, contrariamente a quanto affermato nel Rapporto ISPRA, l'istituto del "programma unitario di lavoro" è stato introdotto dalla Legge 9/1991, 20 anni prima del "Decreto Direttoriale

¹⁸ Decreto Direttoriale 22 marzo 2011, recante "Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del decreto ministeriale 4 marzo 2011" (in prosieguo "DD 22/3/2011").

22/03/2011". Prevede infatti il primo comma dell'art. 8 della legge 9/1991 che:

L'autorità amministrativa competente può autorizzare .. la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneità degli obiettivi rendano più razionale la ricerca su base unificata.

E' evidente quindi che il richiamo nel Rapporto ISPRA al "programma unitario di lavoro" riguardi solo ed esclusivamente "permessi di ricerca" conferiti e non certo "istanze" di permessi di ricerca da conferire, come nel caso di specie.

Pertanto, il richiamo al Rapporto ISPRA, a sostegno della tesi in esame è privo di fondamento.

3.2. La sentenza della Corte di giustizia dell'UE

Ad ulteriore sostegno della tesi, secondo cui la Global MED avrebbe dovuto presentare un "progetto unitario comprensivo" delle cinque istanze, si cita, nell'Osservazione Deleonibus, la seguente parte della massima della sentenza della Corte di giustizia della (attuale) Unione europea (Sez. II, 10 dicembre 2009, Causa C-205/08):

L'obiettivo della direttiva 85/337 non può essere eluso tramite il frazionamento di un progetto e che la mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all'obbligo di valutazione laddove, presi insieme, essi possono avere un «notevole impatto ambientale», ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337.

Va rilevato che il primo comma dell'art. 2 della Direttiva 85/337/CEE¹⁹ prevede che:

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4.

Prevede il primo comma dell'art. 4 della Direttiva 85/337/CEE che:

I progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione (dell'impatto ambientale).

L'allegato I della Direttiva 85/337/CEE elenca 24 "progetti", dalle "Raffinerie di petrolio greggio" (n. 1) agli "Impianti per la cattura di flussi di CO₂" (n. 24). Comunque nessuno dei 24 "progetti" elencati nell'allegato I della Direttiva 85/337/CEE riguarda la "ricerca di idrocarburi in mare", "progetto" previsto nel n. 7 dell'allegato II al D.Lgs. 152/2006.

¹⁹ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 "concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati" (in prosieguo "Direttiva 85/337/CEE").

Pertanto, la sentenza della Corte di giustizia, relativa alla causa C-205/08, non è applicabile, in quanto riguarda normativa e materia estranea al caso di specie.

3.3. La sentenza del Consiglio di Stato

Ad ulteriore sostegno della tesi secondo cui la Global MED avrebbe dovuto presentare un "progetto unitario comprensivo" delle cinque istanze, si cita, nell'Osservazione Deleonibus, la seguente parte della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849):

La disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per "tronchi" o "lotti". La valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo (Consiglio di Stato, sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4368).

Tuttavia, nell'osservazione Deleonibus è stato omissivo il seguente passo della sentenza che consente di determinare la normativa di riferimento e il bene oggetto della controversia:

L' art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988, nell'individuare i progetti di massima da sottoporre alla procedura di V.I.A. avverte la necessità di precisare, proprio in relazione alle autostrade e alle vie di rapida comunicazione (comma 2, lettera e) - ovverosia alle opere che con maggior frequenza danno luogo a realizzazioni o interventi per fasi parziali - che i progetti da comunicare devono intendersi "riferiti all'intero tracciato", "ovvero a tronchi funzionali" da sottoporre alle procedure di riferimento purché siano comunque definite le ipotesi di massima concernenti l'intero tracciato nello studio di impatto ambientale.

Va innanzitutto rilevato che, alla data della sentenza (16 giugno 2009), il D.P.C.M. 377/1998²⁰ era stato abrogato dall'art. 36 del D.Lgs. 152/2006).

Inoltre, anche qualora il D.P.C.M. 377/1998 fosse stato in vigore, il contenuto dello stesso non sarebbe comunque applicabile al caso di specie. Infatti, l'art. 2, prevede 10 progetti dalle "centrali termoelettriche" (n. 1) agli "elettrodotti aerei" (n. 10).

Nessuno quindi dei 10 "progetti", elencati nell'art. 2 del D.P.C.M. 377/1998, riguardava la "ricerca di idrocarburi in mare",

²⁰ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 recante "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" (in prosieguo "D.P.C.M. 377/1998").

il "progetto" in questione, previsto nel n. 7 dell'allegato II al D.Lgs. 152/2006).

Pertanto, anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 3849/2009 non è applicabile, in quanto riguarda normativa non in vigore e materia comunque estranea al caso di specie.

In conclusione, né il Rapporto ISPRA, né la sentenza della Corte di giustizia, né la sentenza del Consiglio di Stato supportano la tesi sostenuta nella Osservazione Deleonibus, secondo cui la Global MED avrebbe dovuto presentare al MATTM un "progetto unitario" delle cinque istanze di permesso di ricerca di idrocarburi, "comprensivo" delle tre "fasi" delle "prospezioni geofisiche, realizzazione del pozzo esplorativo, estrazione di petrolio".

4. I TERREMOTI ED IL "RAPPORTO ICHESE"

I terremoti ed il Rapporto ICHESE, come pretese cause ostative al provvedimento favorevole di pronuncia di compatibilità ambientale, sono stati sostenuti in 104 osservazioni così ripartite:

Istanza	Osservazioni	
	Totale	Sull'argomento
d 85 F.R -.GM	56	21
d 86 F.R -.GM	53	21
d 87 F.R -.GM	55	20
d 89 F.R -.GM	354	21
d 90 F.R -.GM	345	21
	863	104

Focalizzeremo sulle "Osservazioni alle SIA per la ricerca di idrocarburi nel Golfo di Taranto" di Sos Mediterraneo, (E. prot. DVA-00-2014-0042508 del 29/12/2014) (in prosieguo "Osservazione SOS MED"), in cui si sostiene (pag. 10):

Di recente è stato pubblicato il Rapporto ICHESE, dal quale emerge che sono collegati gli eventi sismici con attività esplorative ed estrattive.

La tesi evidenzia una notevole "carezza di conoscenza" di fatti ed atti successivi al Rapporto ICHESE.

1) Febbraio 2014. A pag. 188 del Rapporto ICHESE viene chiarito che:

La Commissione tecnico-scientifica incaricata di valutare le possibili relazioni tra attività di esplorazione per idrocarburi ed aumento dell'attività sismica nell'area colpita dal terremoto dell'Emilia-Romagna del mese di maggio 2012, ICHESE è stata istituita l'11 dicembre 2012 con decreto del Dott. Franco Gabrielli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente della Regione Emilia.

2) 17 aprile 2014. Il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Emilia-Romagna e la Società Padana Energia S.p.a. sottoscrivevano lo "Accordo di collaborazione relativo

all'attività di monitoraggio e studio nella concessione Mirandola "Laboratorio Cavone" (di seguito denominato "Accordo").

Le finalità dell'Accordo erano "di sviluppare un'attività di monitoraggio e di ricerca e di fornire una risposta esaustiva" sul ruolo svolto dalle attività di produzione di idrocarburi, condotte nel giacimento "Cavone", nell'indurre o eventualmente favorire il verificarsi dei terremoti dell'Emilia del maggio 2012.

3) 17 aprile 2014. Il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Emilia-Romagna e la Società Padana Energia S.p.a. sottoscrivevano il "Protocollo Operativo. Attività di monitoraggio e studio relative alla concessione Mirandola "Laboratorio Cavone", in cui è previsto (art. 2) che:

I risultati (del(l') aggiornamento saranno sottoposti dal Ministero e dalla Regione a verifica da parte di un ente o organo dagli stessi indicato di comprovata esperienza in tale ambito.

4) luglio 2014. Sei scienziati di prestigiosissime Università statunitensi sottoscrissero il "Report" (: rapporto) (di 139 pag.) dal titolo "ON THE POTENTIAL FOR INDUCED SEISMICITY AT THE CAVONE OILFIELD: ANALYSIS OF GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL DATA, AND GEOMECHANICAL MODELING" (tradotto: "Sul potenziale per la sismicità indotta presso il giacimento petrolifero Cavone: analisi dei dati geologici e geofisici e modello geomeccanico") (di seguito denominato "**Rapporto Cavone**").

I sei scienziati autori del Rapporto Cavone sono:

1) Luciana Astiz, Associate Director of IGPP Real Time Data Array, Scripps Institution of Oceanography, University of California San Diego, La Jolla, CA 92093-0225, USA;

2) James H. Dieterich, Distinguished Professor of Geophysics, Graduate Division, Department of Earth Sciences, University of California, Riverside, CA 92521, USA;

3) Cliff Frohlich, Associate Director, Institute for Geophysics, University of Texas at Austin, Austin, TX 78758, USA;

4) Bradford H. Hager, Director, Earth Resources Laboratory, Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA;

5) Ruben Juanes, Associate Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA;

6) John H. Shaw, Chair, Department of Earth & Planetary Sciences, Harry C. Dudley Professor of Structural and Economic Geology, Harvard University, Cambridge, MA 02138, USA.

Nel "Sommaro" del Rapporto Cavone (pag. 5) si legge lo scopo del lavoro (tradotto dall'inglese):

Il verificarsi di una sequenza di terremoti con gravi danni nel Maggio 2012, vicino al giacimento Cavone, solleva il quesito se detti terremoti possano essere stati causati ovvero se attività future possano causare

altri eventi pregiudizievoli. Lo scopo di questo rapporto è inteso rispondere ai quesiti sulla base dell'attuale stato della conoscenza ed allo stato dell'arte delle tecniche di sismologia, geologia strutturale, geodesia tettonica, simulazione di flusso del giacimento e geomeccanica.

I sei scienziati, autori del Rapporto Cavone, traggono (pag. 7) le seguenti conclusioni del loro lavoro (tradotto):

Non vi è alcuna giustificazione fisica per sospettare che cambiamenti di pressione ai loro ipocentri, associati ad attività di produzione od iniezione nel giacimento Cavone abbiano causato la sequenza (di terremoti) di Maggio 2012.

5) 18 luglio 2014. Il Direttore della Struttura Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha pubblicato la "ANALISI DEL RAPPORTO "ON THE POTENTIAL FOR INDUCED SEISMICITY AT THE CAVONE OILFIELD: ANALYSIS OF GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL DATA, AND GEOMECHANICAL MODELING" di L. Astiz, J.H. Dieterich, C. Frohlich, B.H. Hager, R. Juanes e J.H. Shaw" (di seguito denominata "Validazione INGV").

Si legge nella "Introduzione" della Validazione INGV (pag. 2) che:

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è stato incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Registro Ufficiale MISE n. 0016607 del 10/07/2014) di fornire un contributo alla validazione dei modelli elaborati nel succitato Rapporto.

Si legge nelle "Note conclusive" della Valutazione INGV (pag. 13):

Il Rapporto in oggetto illustra una serie di studi, logici e consequenziali, condotti al fine di ottenere una descrizione quantitativa del ruolo svolto dalle attività di sfruttamento del sottosuolo del campo di Cavone nell'indurre o eventualmente favorire il verificarsi di terremoti dell'Emilia del 2012. Tale descrizione quantitativa, riassunta nel Modello Dinamico calcolato, integra i punti lasciati aperti dal precedente rapporto alla commissione Ichese.

Il gruppo di scienziati coinvolti nello studio è di assoluto valore internazionale e con competenze di vertice sui temi in oggetto.

La procedura seguita durante lo studio è logica e pertinente allo scopo prefisso, i dati accuratamente selezionati, le metodologie sia di tipo standard che implementate specificatamente per lo studio (modello accoppiato fluidodinamico-geo-meccanico). I limiti dei modelli generati, i possibili intervalli di variazione dei parametri stimati e le assunzioni effettuate sono ben descritte e chiarite nel documento.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, pur non entrando nel merito dei risultati ottenuti, attesta la validità del modello generato.

Pertanto, la tesi sostenuta nella "Osservazione Sos MED", secondo cui dal Rapporto ICHESE "emerge che sono collegati gli eventi sismici con attività esplorative ed estrattive", è priva di

fondamento ed è comunque smentita dal Rapporto Cavone e dalla "validazione" dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

5. LA SUBSIDENZA

La "subsidenza", come presunta causa ostativa al provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, è stato sostenuto in 182 osservazioni così ripartite:

Istanza	Osservazioni	
	Totale	Sull'argomento
d 85 F.R -.GM	56	40
d 86 F.R -.GM	53	40
d 87 F.R -.GM	55	40
d 89 F.R -.GM	354	44
d 90 F.R -.GM	345	22
	863	182

Focalizzeremo sulle "osservazioni alla SIA per la ricerca di idrocarburi nel Golfo di Taranto" di Sos Mediterraneo (E. prot. DVA-2015-0042508 del 29/12/2014) (in prosieguo "Osservazione SOS Mediterraneo").

Nella Osservazione SOS Mediterraneo si sostiene che lo studio di impatto ambientale, di cui all'art. 22 del D.Lgs. 152/2006 (in prosieguo "SIA"), presentato al MATTM dalla Global MED (pag. 11) (il carattere neretto è nel documento originale):

*non fa riferimento alcuno al fenomeno della subsidenza, mentre riteniamo opportuno, importante e determinante la considerazione di questo ampio fattore di rischio nella zona, come invece evidenziato da studi di settore ignorati in questa fase. Riportiamo un stralcio dello studio pubblicato su **Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana (fascicolo 9 del 2013)** del professor **F. Lettera**.*

Lo "stralcio dello studio" non viene riportato nel testo dell'Osservazione SOS Mediterraneo. Ma nel capitolo "L'estrazione di idrocarburi dai fondali marittimi costieri" dell'articolo "Subsidenza: uso dei suoli e delle acque", pubblicato nel fascicolo n. 9-10 di settembre-ottobre 2013 della "Rivista amministrativa della Repubblica italiana", Francesco Lettera attesta:

La coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi sia in terraferma che nel sottosuolo marino prospiciente la penisola italiana è annoverata tra le probabili cause di subsidenza indotta ...

Va innanzitutto rilevato che l'autore dell'articolo focalizza sulla "coltivazione di giacimenti di idrocarburi", attività estranea al procedimento in oggetto e, come detto in precedenza, consentita solo per effetto di una "concessione di coltivazione", titolo abilitativo eventuale, distinto e successivo al "permesso di ricerca", il solo richiesto (ed attualmente richiedibile) dalla Global MED.

Basterebbe questa constatazione per concludere sull'irrelevanza al caso di specie del richiamo all'articolo menzionato nell'Osservazione SOS Mediterraneo.

Ma un'esperienza europea ed un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana smentiscono la tesi che la ricerca e coltivazione di idrocarburi costituirebbe un pericolo per la pubblica incolumità, in quanto foriera di "subsidenza", ovvero dell'abbassamento del terreno.

L'esperienza di un paese europeo dimostra la totale infondatezza della tesi. Da secoli la popolazione dei Paesi Bassi convive con il fenomeno della subsidenza. Il 24% della superficie si trova sotto il livello del mare ed, in alcune zone, 6-7 metri sotto il NAL - Normal Amsterdam Level (Fonte: sito <http://www.amsterdam.info/it/paesi-bassi>). Nonostante ciò, i Paesi Bassi sono il maggiore produttore di gas in Europa (Fonte: Senato della Repubblica, "La politica energetica dell'Unione Europea", pag. 10, gennaio 2009).

Ma, soprattutto un'autorevolissima fonte italiana sconfessa la tesi in esame. Al termine di un procedimento penale decennale, la magistratura ha emesso un provvedimento che costituisce una pietra miliare interpretativa, degli effetti della ricerca e della coltivazione di idrocarburi sulla subsidenza.

In data 14 febbraio 2011 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha emesso la "ordinanza di archiviazione" in merito al Proc. n. 821/08-21 R.G.N.R. ed al Proc. n. 4335/08-20 R.G.I.P. (di seguito denominata "Ordinanza") in cui si legge che:

(pag.4) La vicenda trae origine da indagini avviate dalla Procura di Rovigo nel 2001 e specificatamente con riguardo alle conseguenze delle numerose attività estrattive da parte dell'Eni - ente che con decreto del Ministero dell'Industria ha le concessioni di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico in essere e progettate in terraferma ed off-shore in zone di mare prospicienti l'Emilia Romagna ed il Veneto, con particolare riferimento agli effetti della subsidenza (pag. 11).

Nell'Ordinanza viene precisato che:

(pag. 13) La subsidenza ... è un dato di fatto scontato da una disciplina legislativa che ammette, in via di principio, come legittima ed autorizzabile l'estrazione di fluidi - acque e metano che siano. La disciplina dell'estrazione di gas presuppone che all'estrazione si accompagni il fenomeno dell'abbassamento di terreno; abbassamento accettato come ammissibile dall'ordinamento giuridico ... Definito così il fenomeno della subsidenza, occorre accertare scientificamente se dall'abbassamento del suolo - subsidenza- per effetto dell'estrazione di idrocarburi derivino effetti ulteriori, idonei a creare pericolo per la pubblica incolumità.

Al fine di detto "accertamento scientifico", nell'Ordinanza viene fatta rilevare:

(pag. 17) la mole degli accertamenti esperiti nelle precedenti fasi e durati anni, unita al numero e all'autorevolezza dei consulenti nominati ... i maggiori esperti del settore sono stati impegnati nel presente giudizio.

Viene quindi stabilito nell'Ordinanza che:

(pag. 13) Come già detto dal Tribunale del riesame, la subsidenza, concretizzandosi in una mera modifica permanente del territorio, non ha di per sé alcun rilievo penale nel nostro ordinamento.

(pag. 17 e 18) Ciò non significa che il fenomeno della subsidenza non debba essere monitorato, o meglio, non debba continuare ad essere monitorato dagli enti pubblici ..., dovendosi ritenere infatti doveroso e necessario un continuo e serrato monitoraggio che abbia il fine specifico di stabilire l'incidenza dell'attività di estrazione in atto sul fenomeno della subsidenza.

Il contenuto e le conclusioni dell'Ordinanza fanno giustizia delle tesi secondo cui la "subsidenza" costituisce un "ampio fattore di rischio", come sostenuto nella Osservazione SOS Mediterraneo.

6. IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO SOMMERSO

Il "patrimonio archeologico sommerso", come presunta causa ostativa al provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, è stato sostenuto in 30 osservazioni così ripartite:

Istanza	Osservazioni	
	Totale	Sull'argomento
d 85 F.R -.GM	56	8
d 86 F.R -.GM	53	5
d 87 F.R -.GM	55	6
d 89 F.R -.GM	354	7
d 90 F.R -.GM	345	4
	863	30

Focalizzeremo sulle "osservazioni contro D 85" di Mediterraneo NO TRIV di Policoro (Matera) (E. prot. DVA-2015-0000887 del 13/01/2015) (in prosieguo "Osservazione MED NO TRIV"), in cui si sostiene (il carattere neretto è nel testo originale):

(pag. 12) Non può escludersi un rischio, potenziale, per il patrimonio archeologico sommerso e non ancora censito.

(Pag. 14) Al riguardo è bene ricordare che la tutela dei beni archeologici sommersi è esercitata in conformità degli stessi principi generali previsti per il patrimonio archeologico nel sottosuolo. Tali principi sono ribaditi e ampliati in un fondamentale strumento internazionale recentemente ratificato dall'Italia, la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale

subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2011²¹ dagli Stati membri dell'UNESCO²² allo scopo di mettere in grado le parti di tutelare al meglio il loro patrimonio sommerso.

(Pag. 15) La Convenzione UNESCO stabilisce uno standard comune per la protezione di tale patrimonio, prevedendo misure di prevenzione contro la possibilità che venga saccheggiato o distrutto.

Va ricordato che prevede il primo comma dell'art. 22, rubricato "Autorità competenti" della Convenzione UNESCO che (tradotto dal testo inglese):

Al fine di assicurare la corretta implementazione della Convenzione, gli Stati Parti istituiranno le autorità competenti o rafforzeranno quelle esistenti se necessario, al fine di provvedere alla istituzione, tenuta ad aggiornamenti di un inventario del patrimonio culturale subacqueo, alla efficace protezione, conservazione, presentazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo ed alla ricerca ed istruzione.

Va anche considerato che la Legge 157/2009, con cui è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione UNESCO, prevede all'art. 8 rubricato "Autorità competente per le operazioni di inventariazione, protezione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo" che:

Il Ministero per i beni e le attività culturali effettua le operazioni di cui all' articolo 22 della Convenzione

...

Infine, va considerato che i "permessi di ricerca" in mare, richiesti dalla Global MED, vengono conferiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, dopo aver acquisito il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (in prosieguo "MiBACT"), ed i nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in merito ad "attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale"²³.

Pertanto, la determinante presenza del MiBACT, nel procedimento di conferimento dei permessi di ricerca, assicura che possano contemperarsi la ricerca di idrocarburi in mare con la protezione del patrimonio culturale subacqueo italiano, sconfessando la tesi di MED NO TRIV.

7. L'IMPATTO PAESAGGISTICO

²¹ La "Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo", fatta a Parigi il 2 novembre 2001 (in prosieguo "Convenzione UNESCO") è stata ratificata e resa esecutiva con Legge 23 ottobre 2009 n. 157 (in prosieguo "Legge 157/2009").

²² "UNESCO" è l'acronimo di "United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization" (: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura). La "Convenzione internazionale relativa alla costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura" è stata conclusa a Londra il 16 novembre 1945 ed è stata resa esecutiva con D.P.R. 12 luglio 1949, n. 970.

²³ Art. 6, comma 1 della legge 9/1991 ed art. 6, comma 4, lettere d) ed e) del DD 22/3/2011.

Lo "impatto paesaggistico", come presunta causa ostativa al provvedimento favorevole di compatibilità ambientale è stato sostenuto dalla FONDAZIONE DON TONINO BELLO di Alessano (Lecce) (E. prot. DVA-2014-0042134 del 22/12/2014) (in seguito "Fondazione Bello") in cui si sostiene (il carattere neretto è nel documento originale):

(pag. 2-3) *Impatto paesaggistico. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42) definisce il paesaggio²⁴ come identità collettiva, vale a dire come l'insieme dei beni storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici che caratterizzano un territorio, la cui fisionomia deriva da fattori naturali, umani e dalla loro interrelazione.*

(pag. 5) *La "Fondazione don Tonino Bello" ... ritiene che il quadro ambientale ... giuridico ... da salvaguardare nell'area in cui Global MED Llc vorrebbe effettuare la ricerca di idrocarburi è chiaramente incompatibile con l'intervento proposto.*

Prevede il primo comma dell'art. 131 del D.Lgs. 142/2004 che:

Per paesaggio si intende il territorio.

Prevede il secondo comma dell'art. 132 del D.Lgs. 42/2004 che:

La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000 e delle relative norme di ratifica ed esecuzione²⁵.

Prevede l'art. 2 della Convenzione sul paesaggio (testo dalla traduzione non ufficiale allegata alla legge di ratifica) che:

La presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine ...

La convenzione sul paesaggio si applica quindi al "territorio" italiano ed, in particolare, alle "acque marine" del territorio italiano, come definito dalla legge italiana.

Prevede il secondo comma dell'art. 2 rubricato "mare territoriale" del Codice della navigazione²⁶ che:

E' soggetta .. alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine ...

La Convenzione sul paesaggio è quindi applicabile alle "acque marine" facenti parte del "mare territoriale" italiano della "estensione di dodici miglia marine".

²⁴ Art. 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" (in prosieguo "D.Lgs. 42/2004").

²⁵ "Convenzione europea sul paesaggio", fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata e resa esecutiva con Legge 9 gennaio 2006, n. 14 (in prosieguo "Convenzione sul paesaggio").

²⁶ Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione".

Va considerato che l'Italia ha adottato il "miglio marino internazionale" che è "pari a metri 1.825²⁷". Quindi, la distanza dalla costa, in miglia marine e Km, delle aree di permessi di ricerca richiesti dalla Global MED, è di:

Istanza	Distanza dalla costa	
	Miglie marine	Km
d 85 F.R -.GM	12,77	23,650
d 86 F.R -.GM	24,60	45,559
d 87 F.R -.GM	14,00	25,928
d 89 F.R -.GM	13,90	25,743
d 90 F.R -.GM	26,00	48,152

Pertanto, è priva di fondamento la tesi della Fondazione Bello, secondo cui l'indagine sismica della Global MED di poche settimane e la distanza dalla costa tra 23 e 48 Km siano offensive al "paesaggio" ed "incompatibili con l'intervento proposto".

8. LA NATURA GIURIDICA E LE POLIZZE ASSICURATIVE

La mancata indicazione sul sito del MATTM della "natura giuridica" della Global MED e delle "polizze assicurative", come pretese cause ostative al provvedimento favorevole di pronuncia di compatibilità ambientale, sono state sostenute in 11 osservazioni così ripartite:

Istanza	Osservazioni	
	Totale	Sull'argomento
d 85 F.R -.GM	56	4
d 86 F.R -.GM	53	1
d 87 F.R -.GM	55	2
d 89 F.R -.GM	354	3
d 90 F.R -.GM	345	1
	863	11

Focalizzeremo sulle "Osservazioni contro D 85" di Mediterraneo NO TRIV di Policoro (Matera) (E. prot. DVA-2015-0000 887 del 13/01/2015) (in prosieguo "Osservazione "MED NO TRIV") in cui si sostiene (pag. 66) che:

Sul sito del Ministero dell'Ambiente non appare né la natura giuridica della società né, tanto meno, le polizze assicurative prescritte per legge e la cui omessa indicazione non consente al pubblico interessato di svolgere le opportune verifiche.

La tesi di MED NO TRIV evidenzia una "carezza di conoscenza" della normativa sugli idrocarburi da cui scaturisce il procedimento in oggetto davanti al MTTM.

La società che intende ottenere un "permesso di ricerca" di idrocarburi (come nel caso di specie) deve presentare una domanda al Ministero dello Sviluppo Economico, a cui è demandato "per

²⁷ Articolo unico della Legge 7 aprile 1930, n. 538, recante "Lunghezza del miglio marino".

legge" l'accertamento della: 1) "Nazionalità" ²⁸; 2) "natura giuridica"²⁹; 3) "capacità tecnica ed economica"³⁰ della richiedente.

Sempre ai fini della prova della "capacità economica", il richiedente deve prestare "garanzie" che "coprono gli impegni di spesa relativi al costo ... dei ripristini delle aree interessate dai lavori di prospezione secondo quanto specificato nel programma lavori".

Pertanto, è destituita di fondamento la tesi di MED NO TRIV secondo cui la Global MED avrebbe dovuto indicare "sul sito del Ministero dell'Ambiente" la propria "natura giuridica" e le "polizze assicurative prescritte per legge".

9. LA DIRETTIVA 2014/52/UE

La violazione della Direttiva 2014/52/UE ³¹, come presunta causa ostativa al provvedimento favorevole di pronuncia di compatibilità ambientale, è stato sostenuto in 11 osservazioni così ripartite:

Istanza	Osservazioni	
	Totale	Sull'argomento
d 85 F.R -.GM	56	4
d 86 F.R -.GM	53	1
d 87 F.R -.GM	55	2
d 89 F.R -.GM	354	3
d 90 F.R -.GM	345	1
	863	11

Focalizzeremo sulle "osservazioni contro D 85" di MEDITERRANEO NO TRIV di Policoro (Matera), (E. prot. DVA-2015-0000887 del 13/01/2015) (in prosieguo "MED NO TRIV"), in cui si sostiene (pag. 78) (il carattere neretto e le lettere maiuscole sono nel documento originale):

IL PROGETTO DI RICERCA DI IDROCARBURI VIOLA LA DIRETTIVA DEL 16.4.2014 N.2014/52/UE

La tesi di MED NO TRIV rivela una "disattenta" lettura della Direttiva 2014/52/UE. Infatti, prevede il primo comma dell'art. 2 della Direttiva 2014/52/UE che:

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 maggio 2007.

L'Italia non si è ancora "conformata" alla Direttiva 2014/52/UE e comunque ha tempo fino al 16 maggio 2017.

²⁸ Art. 3, comma 2 ed art. 5, comma 2 della Legge 9/1991.

²⁹ Art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relative alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi" (in prosieguo "D.Lgs. 625/1996").

³⁰ Art. 5, comma 1 ed art. 9, comma 10 della Legge 9/1991 ed art. 4 del DD 22/3/2011.

³¹ Direttiva 2014/UE/ del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 "che modifica e la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati" (in prosieguo "Direttiva 2014/52/UE").

Tuttavia, nel caso di specie, la Direttiva non è comunque applicabile.

La Direttiva 2014/52/UE modifica la Direttiva 2011/92/UE³², la quale (art. 1) "si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possano avere un impatto ambientale significativo" (art. 1) "in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione" (art. 2), "elencati nell'allegato I" (art. 4).

L'allegato I della Direttiva 2011/92/UE elenca 23 progetti dalle "raffinerie di petrolio di greggio" (n. 1) agli "impianti per la cattura di flussi di CO2" (n. 23).

Come già evidenziato, l'oggetto del procedimento in corso presso il MATTM riguarda la "ricerca di idrocarburi in mare", ovvero il "progetto di competenza statale", di cui al n. 7 dell'allegato II al D.Lgs. 152/2006.

Alla "ricerca di idrocarburi in mare", non inclusa tra i 23 progetti con "impatto ambientale significativo", non si applica quindi la Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE.

Pertanto, è destituita di fondamento la tesi di MED NO TRIV secondo cui il "progetto di ricerca di idrocarburi" della Global MED "viola la Direttiva del 16.4.2014 N. 2014/52/UE".

10. GLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI

Gli "effetti transfrontalieri", come presunta causa ostativa al provvedimento favorevole di pronuncia di compatibilità ambientale, è stato sostenuto in 11 osservazioni così ripartite:

Istanza	Osservazioni	
	Totale	Sull'argomento
d 85 F.R -.GM	56	4
d 86 F.R -.GM	53	1
d 87 F.R -.GM	55	2
d 89 F.R -.GM	354	3
d 90 F.R -.GM	345	1
	863	11

Focalizzeremo sulle "osservazioni contro D 85" di MEDITERRANEO NO TRIV di Policoro (Matera), (E. prot. DVA-2015-0000887 del 13/01/2015 (in prosieguo "MED NO TRIV"), in cui si sostiene (pag. 76) (il carattere neretto è nel testo originale):

Con decisione del Consiglio del 17 dicembre 2012 (2013/5/UE)³³ il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato l'adesione dell'UE al protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e del mare e del suo sottosuolo.

³² Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 "concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati" (in prosieguo "Direttiva 2011/92/UE").

³³ Decisione del Consiglio del 17 dicembre 2012 "sull'adesione dell'Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo" (in prosieguo "Decisione 2013/5/UE").

Di indubbio rilievo è quanto stabilito al punto (10) della Convenzione (rectius: Decisione) ove si stabilisce che "uno degli obiettivi della politica ambientale dell'Unione è la promozione di misure a livello internazionale per affrontare problemi ambientali regionali. In relazione al protocollo offshore³⁴ è di particolare importanza tener presente l'alta probabilità di effetti ambientali transfrontalieri in caso di incidenti in un mare semichiuso come il Mare Mediterraneo".

Al punto (4) della Decisione del Consiglio si precisa che "data la natura semichiusa e le speciali caratteristiche idrodinamiche del Mar Mediterraneo, un incidente ... potrebbe avere conseguenze transfrontaliere deleterie immediate sull'economia e sui fragili ecosistemi marini e costieri del Mediterraneo".

Un'attività intensiva di ricerca e successivamente di estrazione di idrocarburi nel Mar Mediterraneo appare in netto contrasto con le disposizioni sopra elencate a protezione del mare e del sottosuolo.

Va innanzitutto chiarito che la citazione di MED NO TRIV è fuorviante. Il testo della citazione è quello contenuto nelle "Premesse" della Decisione 2013/5/UE e non è contenuto negli articoli da 1 a 3, costituenti la sola fonte precettiva.

Inoltre la citazione è altresì fuorviante in quanto sembrerebbe supportare la tesi che "le disposizioni a protezione del mare e del sottosuolo" dell'Unione europea sarebbero "in netto contrasto" con "un'attività intensiva di ricerca e successivamente di estrazione di idrocarburi nel Mar Mediterraneo".

Al contrario, il Protocollo offshore, "accluso" alla Decisione 2013/5/UE, detta le regole (art. 1, lettera d) per l'esercizio delle:

"attività di esplorazione e/o sfruttamento delle risorse nella zona protocollo" (in prosieguo "attività"): i) attività di ricerca scientifica concernenti le risorse del fondo del mare e del sottosuolo; ii) attività di esplorazione: attività sismologiche; prospezione del fondo del mare e del sottosuolo; prelievo di campioni; perforazioni esplorative; iii) attività di sfruttamento: installazione di un impianto destinato all'estrazione di risorse e attività connesse; perforazione di sviluppo; estrazione, trattamento e magazzinaggio; trasporto a terra mediante condotte e carico di navi; manutenzione, riparazione e altre operazioni ausiliarie.

Quanto agli "effetti transfrontalieri", oggetto dell'Osservazione di MED NO TRIV, va rilevato che il Protocollo offshore detta regole precise nei confronti delle "Parti" (ovvero Stati destinatari delle norme del Protocollo), stabilendo, tra l'altro,

³⁴ "Protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo", concluso a Madrid il 14 ottobre 1994 (in prosieguo "Protocollo offshore").

al terzo comma dell'art. 26, rubricato "Inquinamento transfrontaliero", che:

3. Se una parte viene a conoscenza di casi in cui l'ambiente è in pericolo imminente di essere danneggiato o è stato danneggiato dall'inquinamento, essa ne informa immediatamente le altre parti che ritiene possano essere interessate da tale danno e il Centro regionale di coordinamento e controllo per la prevenzione e la lotta all'inquinamento nel Mediterraneo (Rempec) e fornisce loro tempestivamente informazioni affinché, se necessario, possano prendere le misure appropriate. Il Rempec diffonde immediatamente tali informazioni a tutte le parti interessate.

Pertanto, è priva di fondamento la tesi di MED NO TRIV secondo cui la Decisione 2013/5/UE sarebbe "in netto contrasto" con "un'attività intensiva di ricerca e successivamente di estrazione di idrocarburi nel Mar Mediterraneo".

11. L'USO DI SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE

"L'uso di sostanze potenzialmente pericolose", come presunta causa ostativa al provvedimento favorevole di pronuncia di compatibilità ambientale, è stato sostenuto in 11 osservazioni così ripartite:

Istanza	Osservazioni	
	Totale	Sull'argomento
d 85 F.R -.GM	56	4
d 86 F.R -.GM	53	1
d 87 F.R -.GM	55	2
d 89 F.R -.GM	354	3
d 90 F.R -.GM	345	1
	863	11

Focalizzeremo sulle "osservazioni contro D 85" di MEDITERRANEO NO TRIV di Policoro (Matera), (E. prot. DVA-2015-0000887 del 13/01/2015 (in prosieguo "MED NO TRIV"), in cui si sostiene che (il carattere neretto è nel testo originale) (pag. 40):

*Per poter trivellare nel mare, ed altrove, le compagnie petrolifere hanno bisogno di speciali "fluidi e fanghi perforanti" per portare in superficie i detriti perforati (cutting). Benché le compagnie petrolifere tengano segrete le proprie formule, si sa che questi fanghi sono **TOSSICI** ... Certo l'impegno è quello di smaltirli ... ma quanto se ne disperde e chi controlla che il suddetto fango, costoso da smaltire, raccolto in vasconi appositi, non strabordi in mare?*

Va innanzitutto precisato che il procedimento di pronuncia di compatibilità ambientale, attivato dalla Global MED presso il MATTM, non riguarda la "perforazione del pozzo esplorativo".

Come spiegato nel capitolo III, la fase della "perforazione del pozzo esplorativo" è eventuale ed è realizzabile solo qualora i risultati della prima fase del permesso di ricerca relativa a "rilievi geologici e geofisici" facciano presupporre l'esistenza di "trappole" di idrocarburi nel sottosuolo. Va anche rilevato che la "perforazione del pozzo esplorativo" è oggetto di una separata

autorizzazione concessa dall'"Ufficio Nazionale Minerario degli Idrocarburi e le Georisorse UNMIG"³⁵ e, comunque, "previa valutazione d'impatto ambientale"³⁶.

Va comunque aggiunto che "le compagnie petrolifere" non "tengono segrete le proprie formule" e che la gestione dei "fluidi e detriti di perforazione" (in inglese "Drilling fluids and cuttings") è regolata specificatamente dall'Allegato V del Protocollo offshore, esaminato nel precedente capitolo.

Pertanto, l'Osservazione MED NO TRIV non è pertinente al procedimento in oggetto e comunque la gestione dei "fluidi e detriti di perforazione" è regolata da norme internazionali.

12. INQUINAMENTO ACUSTICO SUGLI AMBIENTI MARINI E SULLA POPOLAZIONE

"L'inquinamento acustico sugli ambienti marini e sulla popolazione", come presunta causa ostativa al provvedimento favorevole di pronuncia di compatibilità ambientale, è stato sostenuto in 11 osservazioni così ripartite:

Istanza	Osservazioni	
	Totale	Sull'argomento
d 85 F.R -.GM	56	4
d 86 F.R -.GM	53	1
d 87 F.R -.GM	55	2
d 89 F.R -.GM	354	3
d 90 F.R -.GM	345	1
	863	11

Focalizzeremo sulle "osservazioni contro D 85" di MEDITERRANEO NO TRIV di Policoro (Matera), (E. prot. DVA-2015-0000887 del 13/01/2015 (in prosieguo "MED NO TRIV"), in cui si sostiene che (pag. 40) (il carattere neretto è nel testo originale):

Da uno studio approfondito svolto WWF Italia Onlus ONG Sezione Regionale Abruzzo Viale D'Annunzio, 68 65127 Pescara e tratto dal sito www.wwf.it/abruzzo e di seguito indicata, emerge un potenziale rischio conseguente al rumore antropico sia per gli habitat marini, che per la popolazione ... Gli Stati, dunque, rebus sic stantibus, in attesa che ulteriori ricerche forniscano una panoramica più completa sulla materia, sono tenuti ad affrontare il problema agendo in via precauzionale ed evitando ogni tipo di inquinamento.

Il problema evidenziato da MED NO TRIV va quindi affrontato rispetto agli effetti del rumore antropico sugli "habitat marini" e sulla "popolazione".

1) Per quanto attiene agli effetti "acustici" sugli "habitat marini" del rilievo sismico proposto da Global MED, è singolare che ai redattori dello "studio approfondito" citato da MED NO TRIV, siano sfuggiti le "ulteriori ricerche" che hanno portato 1)

³⁵ Art. 1, comma 8 della Legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia".

³⁶ Art. 6, commi 5 e 6 ed art. 7, comma 3 ed Allegato II del D.Lgs. 152/2006.

alle Linee guida ACCOBAMS; 2) alle Linee guida JNCC; 3) al Progetto CIBRA; 4) al Rapporto ISPRA.

Come evidenziato nel capitolo I, secondo l'insegnamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, i quattro documenti consentono di disapplicare il "principio della precauzione" previsto dall'art. 191 del TFUE, rispetto agli effetti acustici delle attività di cui al procedimento in oggetto.

2) Per quanto attiene agli effetti "acustici" sulla "popolazione", del rilievo sismico in oggetto, va considerata la seguente tabella che evidenzia la distanza dalla costa delle aree relative alle istanze di permesso di ricerca presentate dalla Global MED:

Istanza	Distanza dalla costa	
	Miglia marine	Km
d 85 F.R -.GM	12,77	23,650
d 86 F.R -.GM	24,60	45,559
d 87 F.R -.GM	14,00	25,928
d 89 F.R -.GM	13,90	25,743
d 90 F.R -.GM	26,00	48,152

Pertanto, è infondata la tesi di MED NO TRIV secondo cui, dal rilievo sismico proposto da Global MED, "emerge un potenziale rischio conseguente al rumore antropico sia per gli habitat marini, che per la popolazione".

13. AREA NATURALE MARINA PROTETTA "PORTO CESAREO" E PARCO NATURALE REGIONALE "LITORALE DI UGENTO".

L'area naturale marina protetta "Porto Cesareo" ed il parco naturale regionale "Litorale di Ugento", come presunte cause ostative al provvedimento favorevole di pronuncia di compatibilità ambientale, è stato sostenuto in 11 osservazioni così ripartite:

Istanza	Osservazioni	
	Totale	Sull'argomento
d 85 F.R -.GM	56	4
d 86 F.R -.GM	53	1
d 87 F.R -.GM	55	2
d 89 F.R -.GM	354	3
d 90 F.R -.GM	345	1
	863	11

Focalizzeremo sulle "osservazioni contro D 85" di MEDITERRANEO NO TRIV di Policoro (Matera), (E. prot. DVA-2015-0000887 del 13/01/2015 (in prosieguo "MED NO TRIV"), in cui si sostiene che (pag. 23):

E' stata istituita l'area marina protetta di Porto Cesareo con Decreto 12 dicembre 1997 Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Porto Cesareo ³⁷ ... e con Decreto 9 dicembre 2009 Approvazione del regolamento di esecuzione e di

³⁷ Decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro del Tesoro 12 dicembre 1997, recante "Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Porto Cesareo".

organizzazione dell'area marina protetta "Porto Cesareo"³⁸.

La circostanza rende del tutto incompatibile la ricerca di idrocarburi con airguns che potrebbe arrecare gravissimi danni all'ambiente marino protetto.

La medesima preoccupazione si pone per il Parco Naturale Litorale di Ugento³⁹

1) Il Decreto istitutivo dell'area marina protetta "Porto Cesareo", prevede un'estensione "per una profondità di circa 500 metri dalla costa" e che sono vietate alcune attività tra cui (art. 4):

la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, escluse le imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati dall'Ente di gestione della riserva;

Pertanto, sarebbero teoricamente consentiti "programmi di ricerca scientifica" realizzati con rilievi sismici condotti con l'uso di "airgun".

2) La L.R. Puglia 13/2007 prevede che (art. 1, comma 2):

... (Il) parco naturale regionale "Litorale di Ugento" ricad(e) nel territorio del comune di Ugento.

Va quindi evidenziato che l'area marina protetta "Porto San Cesareo" ed il parco naturale "Litorale di Ugento" si trovano entrambi nella provincia di Lecce, l'ultima provincia del "tacco" dello stivale d'Italia.

Va anche evidenziato che delle cinque aree dei permessi di ricerca richiesti dalla Global MED, solo le seguenti due fronteggiano il "tacco" d'Italia e quindi la provincia di Lecce, distando dalla costa:

Istanza	Distanza dalla costa	
	Miglio marino	Km
d 89 F.R -.GM	13,90	25,743
d 90 F.R -.GM	26,00	48,152

Abbiamo visto nel capitolo I che l'uso dell'"airgun" è consentito nei rilievi sismici (come quello in oggetto) e previsto dalle Linee guida ACCOBAMS e dalle Linee guida JNCC, considerate nel Rapporto ISPRA "l'unica forma di regolamentazione delle prospezioni geofisiche in mare adottata a livello internazionale".

Pertanto, è priva di fondamento la tesi di MED NO TRIV, secondo cui l'uso da parte di Global MED degli "airguns potrebbe arrecare

³⁸ Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 dicembre 2009, recante "Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta "Porto Cesareo"".

³⁹ Legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13 recante "Istituzione del parco naturale regionale "Litorale di Ugento". (in prosieguo "L.R. Puglia 13/2007").

gravissimi danni" all'area marina protetta "Porto Cesareo", ed al parco naturale "Litorale di Ugento", entrambi nella provincia di Lecce, distanti tra 25 e 45 Km dalle due aree in questione.

14. I CORALLI

La presenza di coralli nel Mar Ionio, come presunta causa ostativa al provvedimento favorevole di pronuncia di compatibilità ambientale, è stato sostenuto in 11 osservazioni così ripartite:

Istanza	Osservazioni	
	Totale	Sull'argomento
d 85 F.R -.GM	56	4
d 86 F.R -.GM	53	1
d 87 F.R -.GM	55	2
d 89 F.R -.GM	354	3
d 90 F.R -.GM	345	1
	863	11

Focalizzeremo sulle "osservazioni contro D 85" di MEDITERRANEO NO TRIV di Policoro (Matera), (E. prot. DVA-2015-0000887 del 13/01/2015 (in prosieguo "MED NO TRIV"), in cui si sostiene (pag. 15 e 20):

(Pag. 15) I coralli ... Da uno studio della Dott.ssa Baldaconi, la cui rilevanza tecnico-scientifica rende opportuno inserire ... interi stralci, precisa quanto segue:

Il corallo rosso, Corallium rubrum (Linnaeus, 1758) è una specie ... tutelata dalla Convenzione di Berna⁴⁰, dalla Convenzione (rectius: Protocollo) di Barcellona⁴¹ e dalla Direttiva Habitat⁴².

(Pag. 16) Al largo delle coste ioniche esistono ambienti profondi Essi rappresentano l'habitat d'elezione per specie animali pregiate e sfruttate commercialmente che in questi ambienti vivono, si alimentano e si riproducono. Appare chiara quindi la necessità di tutelare questi ambienti profondi poco conosciuti e preservarli da attività umane incompatibili con la loro sopravvivenza.

(Pag. 20) 4- LISTA ROSSA DEI CORALLI ITALIANI. Si tratta di una lista realizzata da Federparchi e dal Ministero dell'Ambiente⁴³, che indica quali coralli sono a rischio nei nostri mari ... e che precisa quanto segue ... (Pag. 21) Tra le specie in pericolo critico (massimo grado di pericolo) sono state indicate proprio le madrepore (nome comune Corallo Bianco) del Mar Ionio -pag. 23 della Lista rossa dei coralli bianchi-.

(Pag. 79) Per tutte le ragioni sopra esposte il Comitato MEDITERRANEO NO TRIV invita il Ministero a rifiutare l'istanza n. d 85.

⁴⁰ Vedi nota 9.

⁴¹ "Protocollo relativo alle zone particolarmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo", fatto a Barcellona il 10 giugno 1995, ratificato e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1999, n. 175 (in prosieguo "Protocollo di Barcellona").

⁴² Direttiva 92/43/CEE.

⁴³ "Lista Rossa IUNC dei coralli italiani" del Comitato Italiano IUCN e Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma, ottobre 2014. "IUCN" è l'acronimo di "International Union for Conservation of Nature".

Secondo MED NO TRIV il "Ministero" dovrebbe "rifiutare" il rilievo sismico proposto da Global MED in quanto: 1) il "corallo rosso" è, secondo la Dott.ssa Baldaconi, "specie tutelata" da due trattati internazionali ed una direttiva europea; 2) il "corallo bianco" è elencato nella "Lista rossa dei coralli italiani".

14.1 Il corallo rosso

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Dott.ssa Baldaconi, mentre la Convenzione di Berna prevede un obbligo generico degli Stati di "proteggere" il corallo rosso⁴⁴, la Direttiva 92/43/CEE prevede che l'Italia possa (ma non debba) regolamentare il "prelievo nell'ambiente naturale" e lo "sfruttamento" del corallo rosso, al fine di assicurarne la "conservazione soddisfacente"⁴⁵. Invece, il Protocollo di Barcellona, dopo aver preso atto che il corallo rosso è una "specie il cui sfruttamento è regolamentato", prevede un obbligo generico degli Stati di "protezione e preservazione"⁴⁶.

Comunque, dalle due norme internazionali e dalla Direttiva europea si deduce che il "prelievo nell'ambiente naturale" e lo "sfruttamento" del corallo rosso non sono incompatibili con altre legittime attività, quali un rilievo sismico.

14.2 Il corallo bianco

Secondo MED NO TRIV il rilievo sismico proposto dalla Global MED dovrebbe essere inibito in quanto costituente una minaccia al "corallo bianco", elencato nella "Lista rossa dei coralli italiani", pubblicata nell'ottobre 2014 dalla Sezione italiana dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUNC) e dal MATTM (in prosieguo "Studio IUCN/MATTM"), dove si sostiene che:

(Pag. 5) I coralli sono ... soggetti a molteplici forme di minaccia, sia storiche come l'inquinamento o i danni provocati dalle interazioni con gli attrezzi da pesca, sia "nuove" ma non meno preoccupanti, come i cambiamenti climatici, che determinano anomalie termiche in grado di provocare estese morie di queste specie, sia l'acidificazione degli oceani, aspetto

⁴⁴ L'Articolo 7 della Convenzione di Berna prevede che (traduzione non ufficiale allegata alla legge di ratifica): "Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III".

L'Allegato III della Convenzione di Berna, dal titolo "Specie di fauna protette", elenca il seguente corallo: "Cnidari ALCIONARIA *Corallium rubrum* (Med.)".

⁴⁵ L'Articolo 14 dell'Direttiva HABITAT prevede che: "Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario... adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente".

L'Allegato V della Direttiva HABITAT, dal titolo "Specie di animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione", prevede: "INVERTEBRATI COELENTERATA CNIDARIA *Corallium rubrum*".

⁴⁶ L'articolo 12 del Protocollo di Barcellona prevede che: "Le Parti adottano misure concertate per garantire la protezione e la preservazione delle specie animali e vegetali che figurano ... nella Lista delle specie il cui sfruttamento è regolamentato".

L'allegato III del Protocollo di Barcellona dal titolo "Lista delle specie il cui sfruttamento è regolamentato" prevede: "*Cnidaria Antipathes sp. Plur. Corallium rubrum*".

particolarmente critico per alcuni coralli il cui scheletro è calcareo ...

(Pag. 7) La principale minaccia ai coralli italiani, soprattutto per quanto riguarda le specie di profondità che popolano la piattaforma e la scarpata continentale, è la mortalità accidentale, dovuta all'utilizzo di attrezzi da pesca dannosi per le specie ancorate ai fondali marini (10 specie sono a rischio di estinzione per questa ragione). Per molti organismi questo fattore di minaccia interagisce con caratteristiche biologiche delle specie che le rendono intrinsecamente soggette a declini in presenza di minacce. Per le specie superficiali tuttavia, che si ritrovano nella zona di marea, nelle acque lagunari, nelle praterie di fanerogame o nell'ambiente coralligeno, è importante tenere in considerazione fattori di rischio legati ai cambiamenti climatici nonché fattori di impatto, quali sedimentazione, dragaggi, inquinamento, ancoraggi, turismo, connessi all'estesa urbanizzazione della costa.

Lo Studio IUCN/MATTM non elenca quindi tra le "minacce ai coralli italiani" i "rilievi sismici" che, oltre alle società petrolifere, sono realizzati anche da enti non lucrativi "a scopi scientifici".

Pertanto, è priva di fondamento la tesi di MED NO TRIV, secondo cui il rilievo sismico proposto da Global MED costituirebbe una "minaccia" ai "coralli", per cui il MATTM dovrebbe "rifiutare" le istanze.

15. LA PRESUNTA PRESENZA NEL MAR IONIO DI NAVI CON RIFIUTI TOSSICI E RADIOATTIVI

La presunta presenza nel Mar Ionio di navi con rifiuti tossici e radioattivi, come causa ostativa al provvedimento favorevole di pronuncia di compatibilità ambientale, è stato sostenuto in 11 osservazioni così ripartite:

Istanza	Osservazioni	
	Totale	Sull'argomento
d 85 F.R -.GM	56	4
d 86 F.R -.GM	53	1
d 87 F.R -.GM	55	2
d 89 F.R -.GM	354	3
d 90 F.R -.GM	345	1
	863	11

Focalizzeremo sulle "osservazioni contro D 85" di MEDITERRANEO NO TRIV di Policoro (Matera), (E. prot. DVA-2015-0000887 del 13/01/2015 (in prosieguo "MED NO TRIV"), in cui si sostiene (pag. 4) (il carattere neretto è nel testo originale):

Nello Studio di Impatto Ambientale della società non c'è alcuno studio circa la presenza di numerosi relitti e navi affondate nel mare con carico di rifiuti tossici e radioattivi. La carenza dello studio, in merito a quanto indicato, è rilevante e di assoluta gravità e rende il documento inidoneo allo scopo perseguito e non utilizzabile nel procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale.

L'esistenza del seppellimento nel mar Ionio di navi e siluri contenenti rifiuti tossici e radioattivi è comprovato da numerose indagini svolte dalle Procure delle Repubbliche e da Commissioni Parlamentari d'inchiesta.

La situazione relativa alla presenza di navi o siluri con seppellimento di rifiuti radioattivi e/o tossici nel mar Ionio rende la zona incompatibile con qualsiasi attività di ricerca di idrocarburi.

L'utilizzo dell'air-guns per la ricerca di petrolio, e l'emissione di suoni ad altissima frequenza, oltre alla possibile realizzazione di pozzi esplorativi può costituire fattore di estremo rischio e di eventuali incidenti.

Le fonti citate nell'Osservazione MED NO TRIV evidenziano incertezza sul numero delle "carrette" o "navi" che sarebbero state affondate ("circa" 32 o 39 od 88) e soprattutto se l'affondamento sia avvenuto nel Mar Ionio (dove si trovano le aree richieste dalla Global MED) o nel più vasto Mediterraneo. Ed infatti:

(Pag. 8) Massimo Scalia già Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ... dichiara che nel mar mediterraneo sono state affondate, di certo, ben 39 carrette.

Si parla anche di un dossier di Legambiente stila l'elenco degli affondamenti sospetti nel mar mediterraneo dal 197 sino al 2000. Si fa riferimento a ben 88 affondamenti sospetti.

(Pag. 9) "Nel mare Jonio e Mediterraneo in genere, con l'avallo delle cosche reggine, di circa trentadue navi", come ha dichiarato il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Antonio Catanese al convegno del febbraio 1999 organizzato a Napoli dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

Ma nell'Osservazione MED NO TRIV si elencano con certezza tre località dove le "navi sarebbero state affondate". Ed infatti:

(Pag. 4) Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Mercoledì 20 gennaio 2010 - Camera.it - XVI Legislatura - Lavori - Resoconto stenografico delle audizioni. Pagina 11 di 13. L'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, Nicola Maria Pace.

(Pag. 5) **PRESIDENTE**. Ma non fu individuato il luogo in cui si trovava la Rigel.

NICOLA MARIA PACE, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. Sì, noi abbiamo sempre saputo che fosse al largo di Capo Spartivento.

(Pag. 8) Legambiente - Rapporto Ecomafia 2006 15. Le navi a perdere. Il 17 gennaio del 2006 infatti, è stata individuata a 400 metri di profondità nel mare di fronte Cetraro, in Calabria, una nave Nel corso degli stessi accertamenti, inoltre, ad una decina di miglia dalla costa al largo di Belvedere è stata rilevata la presenza di ... probabilmente un'altra nave o il carico fuoriuscito dalla prima nave.

15.1. Capo Spartivento.

Va rilevato che "Capo Spartivento" si trova nell'estrema punta est della Calabria e nella Provincia di Reggio Calabria.

Va anche rilevato che solo tre delle cinque aree richieste dalla Global MED si trovano di fronte alla Calabria e precisamente in corrispondenza di Crotone, in Provincia di Catanzaro. Tuttavia, le tre aree in questione si trovano a:

Istanza	Distanza dalla costa	
	Miglia marine	Km
d 85 F.R -.GM	12,77	23,650
d 86 F.R -.GM	24,60	45,559
d 87 F.R -.GM	14,00	25,928

Sembra quindi legittimo concludere che la "nave Rigel", ritenuta essere "al largo di Capo Spartivento", non si trovi comunque nelle tre aree dei permessi richiesti dalla Global MED, situate rispettivamente a circa 23, 45 e 25 km dalla costa più vicina a Crotone.

15.2. Cestaro e Belvedere

Va anche rilevato che i Comuni di Cestaro e Belvedere marittimo si affacciano entrambi sul Mar Tirreno e che le aree richieste da Global MED si trovano nel Mar Ionio.

Pertanto, è priva di fondamento la tesi di MED NO TRIV, secondo cui il rilievo sismico, proposto da Global MED, costituirebbe "fattore di estremo rischio e di eventuali incidenti" per la "presenza di navi con rifiuti tossici e radioattivi".

16. GLI EFFETTI ECONOMICI DELLA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI

Gli effetti economici della coltivazione di idrocarburi, come presunta causa ostativa al provvedimento favorevole di pronuncia di compatibilità ambientale, è stato sostenuto in 11 osservazioni così ripartite:

Istanza	Osservazioni	
	Totale	Sull'argomento
d 85 F.R -.GM	56	4
d 86 F.R -.GM	53	1
d 87 F.R -.GM	55	2
d 89 F.R -.GM	354	3
d 90 F.R -.GM	345	1
	863	11

Focalizzeremo sulle "osservazioni contro D 85" di MEDITERRANEO NO TRIV di Policoro (Matera), (E. prot. DVA-2015-0000887 del 13/01/2015) (in prosieguo "MED NO TRIV"), in cui si sostiene (pag. 51) (il carattere neretto è nel testo originale):

(Pag. 51) *L'estrazione di ulteriore giacimenti ... garantirebbe ... solo importanti profitti per le aziende petrolifere ...*

(Pag. 53) *La ricerca più che essere destinata alla ricerca di idrocarburi e pur presentando livelli*

rilevanti di anti-economicità, comporta per le società petrolifere un ottimo investimento a fronte degli sgravi e contributi che lo stato elargisce senza nulla pretendere in cambio ...

Come evidenziato in precedenza, la "coltivazione" di idrocarburi è consentita solo in presenza di una "concessione di coltivazione", il solo titolo abilitativo che consente la produzione. La "concessione di coltivazione" è eventuale, distinta e comunque successiva ai "permessi di ricerca", richiesti (ed attualmente solo richiedibili) dalla Global MED. Basterebbe solo questa constatazione per concludere l'esame di questa Osservazione di MED NO TRIV.

Tuttavia, l'Osservazione di MED NO TRIV evidenzia perlomeno una macroscopica "carezza di conoscenza" degli effetti della coltivazione di idrocarburi nella Regione Basilicata (dove ha sede MED NO TRIV) e nei comuni della Regione Basilicata dove vi è produzione di idrocarburi.

Va anche aggiunto che detta "carezza di conoscenza" di MED NO TRIV è "inescusabile", in quanto i dati che di seguito riporteremo sono pubblicati nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Inoltre, l'Osservazione di MED NO TRIV evidenzia una ulteriore "carezza di conoscenza" di un autorevolissimo studio sugli effetti della produzione di idrocarburi sulle entrate dello Stato.

16.1. Gli effetti della produzione di idrocarburi sulla Regione Basilicata.

Nei soli cinque anni 2008-2012, le "royalties", ricevute dalla Regione Basilicata (popolazione 587.517) direttamente dalle concessionarie, sono state pari ad euro 525.128.827,70, così ripartite (Fonte: sito del Ministero dello Sviluppo Economico ("MSE")):

	Anno	Royalties
1)	2008	102.685.455,30
2)	2009	114.334.043,07
3)	2010	65.644.377,15
4)	2011	100.480.358,59
5)	2012	141.984.593,59
		Euro 525.128.827,70

La legge prevede che la Regione Basilicata debba destinare le "royalties" al "finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione ed adiacenti" (Art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 625/1996).

16.2. Gli effetti della produzione di idrocarburi sui comuni interessati della Regione Basilicata.

Nei soli due anni 2008-2009 i seguenti sette Comuni della Regione Basilicata hanno ricevuto, direttamente dalle concessionarie, "royalties" pari ad euro 36.317.159,14 così ripartite (Fonte: sito del MSE):

COMUNE DELLA REGIONE BASILICATA	POPOLAZIONE RESIDENTE	TOTALE ROYALTIES
---------------------------------	-----------------------	------------------

E RELATIVA PROVINCIA: POTENZA (PZ) MATERA (MT)		NEL COMUNE	AL COMUNE 2008-2009
1)	Viggiano (PZ)	3.208	28.371.483,23
2)	Grumeto Nova (PZ)	1.839	3.847.559,88
3)	Calvello (PZ)	2.212	2.970.826,61
4)	Montemurro (PZ)	1.555	1.091.029,97
5)	Ferrandina (MT)	9.358	17.823,07
6)	Pisticci (MT)	17.811	12.705,25
7)	Salandra (MT)	2.321	5.731,13
		Totale euro	36.317.159,14

La legge prevede che le "royalties" debbano essere destinate dai comuni "allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale" (Art. 20, primo comma del D.Lgs. 625/1996).

16.3. Gli effetti della produzione di idrocarburi sui residenti della Regione Basilicata.


Per le produzioni ottenute nella Regione Basilicata, comprese quelle ottenute da concessioni in mare da pozzi che partono in terraferma, il concessionario è tenuto a corrispondere annualmente un'aliquota del 3% destinata "alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti" (Art. 45, comma 2 della Legge 99/2009 ed art. 34, comma 2 del DM 22/3/2011).

16.4. Gli effetti della produzione di idrocarburi sullo Stato.

Secondo la ricerca condotta nel 2012 dall'autorevole Nomisma Energia: "Tassazione della produzione di gas e petrolio in Italia: un confronto":

Complessivamente la tassazione dell'Italia sulle attività petrolifere è in media pari al 63,9% ... (ma) il prelievo complessivo può salire fino al 68%.

Pertanto, è completamente priva di fondamento la tesi di MED NO TRIV, secondo cui "la estrazione di ulteriori giacimenti" garantirebbe "solo importanti profitti per le aziende petrolifere a fronte degli sgravi e contributi che lo Stato elargisce senza nulla pretendere in cambio".



Per Global MED, LLC
Avv. Emanuele Turco